

di quest'ultima un apporto annuo non inferiore al 12 per cento del totale dei finanziamenti per la gestione dell'attività; alla partecipazione al patrimonio da parte di questi soggetti è previsto, tuttavia, il limite del 40 per cento dello stesso.

Con una norma contenuta nell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo in esame, si dispone che l'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione è costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del FUS destinata all'ente trasformato, e che, in ogni caso, tale apporto debba essere pari alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.

Si completa la sintetica illustrazione dei punti salienti del nuovo testo delegato riferendo che questi attengono altresì agli organi (presidente è il sindaco della città in cui ha sede la fondazione — eccezion fatta per la Gestione dei concerti di S. Cecilia; il consiglio di amministrazione è costituito di sette membri, di cui due sono riservati a rappresentanti del Governo e della regione; il collegio dei revisori dei conti prevede la presenza di un rappresentante del Ministero del Tesoro che lo presiede e di due membri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia), al carattere di imprenditorialità conferito alla fondazione, al trasferimento dei diritti già degli enti lirici ai nuovi soggetti, alla nuova determinazione di criteri per la ripartizione dei contributi, statali che mediano tra i parametri storici, (ancora oggi vigenti), ed altri principi quali la produzione, gli organici di personale, l'entità della partecipazione dei privati. Anche la gestione finanziaria delle fondazioni è assoggettata al controllo di questa Corte ai sensi della legge 21 marzo 1958 n. 259 ed infine sono previste facilitazioni fiscali per le erogazioni in danaro e per la partecipazione al patrimonio ed al finanziamento della gestione delle fondazioni.

Dalla lettura del suesposto testo normativo una discrasia nella strutturazione dell'organo di amministrazione pare derivare dalle norme che disciplinano la presenza (sono previsti sette consiglieri, comprendendo tra essi anche il sindaco presidente) in seno allo stesso, dacché soggetti privati o gruppi di essi fondatori che partecipino per un importo non inferiore al 12 per cento del totale dei finanziamenti alla gestione dell'attività della fondazione possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione. Poiché dal numero di sette consiglieri occorre riservare tre posti a nomine di diritto (sindaco, rappresentante del Governo e rappresentante della Regione), i restanti quattro posti potranno non essere sufficienti per assicurare la presenza dei fondatori privati nel consiglio, accorpati per più quote del 12 per cento del totale dei finanziamenti.

Dai riferiti profili normativi, l'essenza del provvedimento appare essere quella della privatizzazione degli enti del settore musicale, dacché questi devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato associandosi ad altri soggetti pubblici e privati nel concorso alla formazione del patrimonio iniziale o del finanziamento della gestione della fondazione stessa.

La compartecipazione tra pubblico e privato è caratterizzata da meccanismi di reciprocità, poiché l'apporto dello Stato al patrimonio

della fondazione — ritagliato dalla quota del FUS spettante all'ente trasformato — sarà pari alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati.

È vivo l'auspicio che non si penalizzi la gestione nel determinare la misura dell'apporto dello Stato, dacché ogni somma destinata a tale finalità ridurrà i trasferimenti correnti di competenza che dal FUS affluiscono agli enti stessi.

Non appare, peraltro, sufficientemente motivata la partecipazione dei privati al patrimonio della erigenda fondazione, che è vincolante almeno per un triennio. Da una parte v'è certamente da considerare il contributo in termini di immagine che riceve il privato per l'apporto alla fondazione di propri capitali e dall'altra non può trascurarsi l'incentivo fiscale che si traduce nella detrazione dell'imposta lorda di un importo percentuale per gli oneri sopportati in relazione al conferimento di somme alla fondazione.

Ma mentre la gratificazione che deriva dall'associare l'immagine del Teatro a quella del soggetto privato potrà verosimilmente avere una forza persuasiva per i teatri più prestigiosi per storia e tradizione, l'incentivo fiscale appare piuttosto modesto e meriterebbe una riconsiderazione in chiave maggiormente agevolativa.

Sussiste, pertanto il rischio che taluni enti incontreranno difficoltà nella trasformazione in fondazioni, dal momento che l'apporto dello Stato deve essere commisurato a quello dei privati, per cui se quest'ultimo sarà modesto si dovrà contare sull'apporto della Regione e del Comune in cui ha sede la fondazione, determinato nell'autonomia agli stessi riconosciuta.

Sarà ovviamente la sperimentazione che delle norme si farà in futuro sul piano concreto a stabilire i limiti di praticabilità degli istituti e dei meccanismi previsti, nonché a valutare i risultati conseguiti.

2 — *La contribuzione dello Stato.*

L'importo delle risorse finanziarie (parte ordinaria) destinate al settore degli enti lirico-sinfonici per l'anno 1994, proveniente dal Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.), è stato pari a lire 430.299.300.000, cifra esattamente corrispondente a quella erogata allo stesso titolo nel 1993, e costituita dal 47,8110 per cento del F.U.S.

La ripartizione di tali contributi è riportata nel seguente prospetto, nel quale è anche indicata l'incidenza percentuale delle erogazioni per ciascun ente rispetto al totale della contribuzione statale.

PROSPETTO N. 1

E N T I	CONTRIBUTI 1994	%
E.A. Teatro comunale di Bologna	28.812.163.980	6,695843
E.A. Teatro comunale "Maggio Musicale Fiorentino"	42.603.480.000	9,900895
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	21.916.126.225	5,093228
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	69.966.632.150	16,259992
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	35.516.014.130	8,253793
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	40.039.607.430	9,305060
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	47.659.332.980	11,075856
E.A. Teatro Regio di Torino	27.285.160.565	6,340973
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	23.460.441.120	5,452122
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	34.105.836.220	7,926073
E.A. Arena di Verona	22.605.366.070	5,253405
Accademia nazionale di S. Cecilia . Gestione autonoma dei concerti	22.763.045.470	5,290049
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico "G. P. da Palestrina" di Cagliari	13.566.093.660	3,152711
TOTALE	430.299.300.000	100,000000

A tale contributo si aggiunge quello destinato alle manifestazioni svolte da taluni enti all'estero, ritagliato nell'ambito dello stanziamento complessivo riservato alle attività dello spettacolo all'estero.

Tale contribuzione, peraltro modesta nella misura ma significativa per l'effetto promozionale della cultura musicale italiana nel mondo, ha riguardato i seguenti enti:

PROSPETTO N. 2

INIZIATIVE ALL'ESTERO SOVVENZIONATE NEL 1994

<i>Accademia Nazionale Di Santa Cecilia</i>	L. 240.000.000
Gestione autonoma dei Concerti - Roma	
Tournée di n. 6 concerti in Brasile e Argentina	
<i>E.A. Teatro «Alla Scala» - Milano</i>	L. 132.000.000
Tournée di n. 2 concerti sinfonico-corali in Germania	
(MCC anniversario della Fondazione di Francoforte)	
<i>E.A. Teatro Comunale Di Bologna - Bologna</i>	L. 176.000.000
Tournée di n. 2 recite liriche «I Lombardi alla prima Crociata» in Germania	
<i>E.A. Teatro Comunale Di Firenze Maggio Musicale Fiorentino «Maggio Danza» - Firenze</i>	L. 29.900.000
Tournée di n. 2 spettacoli di danza nella Repubblica Ceca	
<i>E.A. Teatro Carlo Felice - Genova</i>	L. 70.000.000
Tournée di n. 2 recite liriche nell'ambito del I Festival Marseille Méditerranée in Francia	

Una ulteriore fonte di risorse per gli enti lirico-sinfonici è derivata, poi dalla riserva, operata dall'articolo 27 del decreto-legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994 n. 153, di una quota di 30 miliardi del F.U.S. da erogare «sulla base di criteri che privilegino la produttività in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attività, nonché la gestione in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni 1991, 1992 e 1993».

Sull'apporto di tale ulteriore contribuzione si è già riferito nell'ambito della relazione sull'esercizio 1993 per cui non può che ribadirsi, in questa sede, come la modestia dell'importo del contributo e la

limitazione temporale ad un biennio (1994 e 1995) non possano determinare sostanziali effetti correttivi sul vigente regime di modulazione dei contributi statali, pur dovendosi peraltro condividere la « ratio », cui si ispirano i nuovi criteri dettati dalla norma sopracitata, orientati a far emergere tra le coordinate che presiedono alla ripartizione delle risorse statali concetti di economicità, di produttività e di oculata gestione del danaro pubblico.

Attesa la biennalità del fondo ora menzionato, la quota di esso relativa al 1994, pari a lire 15 miliardi, è stata ripartita, sulla base di nuovi criteri estrinsecati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1994, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1994 Reg. 1 Fog. 82, secondo il seguente prospetto:

PROSPETTO N. 3

ENTI	IMPORTO
E.A. Teatro comunale di Bologna	1.846.744.610
E.A. Teatro comunale "Maggio musicale fiorentino"	1.046.863.090
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	773.355.800
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	2.155.091.320
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	910.982.860
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	406.444.440
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	763.785.980
E.A. Teatro Regio di Torino	1.188.344.480
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	1.304.417.340
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	732.494.180
E.A. Arena di Verona	2.084.163.810
Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma. Gestione autonoma dei concerti	1.210.080.380
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari	577.231.710
TOTALE	15.000.000.000

Contributi straordinari di L. 20 miliardi e di L. 6 miliardi sono stati riservati infine rispettivamente all'E.A. Teatro dell'Opera di Roma ed all'E.A. Teatro « Alla Scala » di Milano dall'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 1994 n. 606, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai relativi Comuni per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli stessi due enti.

Sui criteri di ripartizione dei contributi soprarichiamati v'è da osservare come quelli riguardanti la parte ordinaria dell'intervento dello Stato non hanno subito alcuna variazione rispetto alla loro definizione attuata con decreto ministeriale 13 dicembre 1991.

Sugli stessi si è avuto modo di riferire ampiamente nel corso delle precedenti relazioni, sottolineando la estrema rigidità del meccanismo di riparto che parametrizza una quota del 98,2 per cento dello stanziamento su percentuali pregresse, sia pure secondo un'articolazione differenziata quanto agli anni di riferimento, ma che in sostanza continua a proiettare per il futuro un cono di ripartizione tra gli enti fondato su retrospezioni storicistiche che perpetuano situazioni ormai consolidate e trascurando, pertanto, di privilegiare spunti gestionali innovativi, criteri di produzione quantitativa e/o qualitativa e quant'altro attenga ad efficacia di risultati ed efficienza delle strutture.

Attesa la identità degli importi della contribuzione ordinaria negli anni 1994 e 1993 e la rigidità del criterio di ripartizione, non si apprezzano significative variazioni percentuali nell'attribuzione dei contributi ordinari tra i due esercizi considerati.

I contributi per l'attività all'estero sono invece assegnati in ragione di specifiche iniziative che gli enti intendono svolgere nei paesi stranieri e sono correlati all'entità della spesa sopportata ed all'importanza delle rappresentazioni programmate. V'è da aggiungere, peraltro, che alcuni enti hanno svolto attività all'estero pur in carenza di contribuzione statale, pareggiando i costi con i ricavi assegnati dai committenti.

Meritano una più ampia ricognizione i criteri che hanno presieduto al riparto del fondo biennale di cui all'articolo 27 comma 5 della legge n. 153/1994, adottati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1994 sopra ricordato.

Il fondo per l'anno 1994 (15 miliardi di lire) è stato suddiviso in:

Criteri di produttività:

a) rapporto tra spesa complessiva e costi aziendali (quota di 2,5 miliardi);

b) rapporto tra attività realizzata e spese di produzione (quota di 2,5 miliardi).

Criteri di gestione:

a) rapporto tra spettatori paganti e risorse pubbliche e previste da utilizzare, con riferimento al numero degli spettacoli a pagamento ed alla capienza degli spazi teatrali utilizzati (quota di 2,5 miliardi);

b) rapporto tra risorse private e risorse pubbliche (quota di 7,5 miliardi).

Se si pongono a raffronto le percentuali di quest'ultimo contributo riservate a ciascun ente con quelle derivanti dal riparto, secondo le medie storiche, del contributo ordinario relativo al 1994 si ottengono significative variazioni che inducono a meditate riflessioni sull'adozione di criteri che, in una certa misura, premiano anche capacità gestionali e manageriali e servano di stimolo a migliorare la produzione.

PROSPETTO N. 4

ENTI	CONTRIBUZ. ORDINARIA	FONDO L. 153/1994
E.A. Teatro comunale di Bologna	6,695843	12,31163
E.A. Teatro comunale "Maggio musicale fiorentino"	9,900895	6,97909
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	5,093228	5,15571
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	16,259992	14,36728
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	8,253793	6,07322
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	9,305060	2,70963
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	11,075856	5,09191
E.A. Teatro Regio di Torino	6,340973	7,92230
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	5,452122	8,69612
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	7,926073	4,88329
E.A. Arena di Verona	5,253405	13,89442
Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma.		
Gestione autonoma dei concerti	5,290049	8,06720
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico		
"Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari	3,152711	3,84820
TOTALE	100,000000	100,00000

Il quadro complessivo di tutte le contribuzioni statali erogate a vario titolo nel 1994 agli enti lirici è il seguente:

PROSPETTO N. 5

QUADRO COMPLESSIVO DELLA CONTRIBUZIONE STATALE

E N T I	(in milioni di lire)				
	CONTRIBUTO ORDINARIO	CONTRIBUTO L. 153/94	CONTRIBUTO ESTERO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	TOTALE
E.A. Teatro comunale di Bologna	28.812,2	1.846,7	176,0	"	30.834,9
E.A. Teatro comunale "Maggio Musicale Fiorentino"	42.603,5	1.047,0	29,6	"	43.680,1
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	21.916,2	773,3	70,0	"	22.759,5
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	69.966,6	2.155,1	282,0	6.000,0	78.403,7
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	35.516,0	911,0	"	"	36.427,0
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	40.040,0	406,4	"	"	40.446,4
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	47.659,3	763,8	"	20.000,0	68.423,1
E.A. Teatro Regio di Torino	27.285,2	1.188,3	"	"	28.473,5
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	23.460,4	1.304,4	3,3	"	24.768,1
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	34.106,0	732,5	"	"	34.838,5
E.A. Arena di Verona	22.605,4	2.084,2	"	"	24.689,6
Accademia nazionale di S. Cecilia. Gestione autonoma dei concerti	22.763,1	1.210,1	240,0	"	24.213,2
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico "G. P. da Palestrina" di Cagliari	13.566,1	577,2	"	"	14.143,3
TOTALE	430.300,0	15.000,0	800,9	26.000,0	472.100,9

3 - *Gli organi.*

Gli organi degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 9 della legge 14 agosto 1967 n. 800, sono:

- a) il Presidente,
- b) il Sovrintendente,
- c) il Consiglio di amministrazione,
- d) il Collegio dei revisori.

Ai sensi del successivo articolo 10 presidente dell'ente lirico è il sindaco del Comune in cui esso ha sede; derogano a tale criterio la Gestione autonoma dei concerti dell'accademia di S. Cecilia, che è presieduta dallo stesso presidente dell'Accademia (che assume anche le funzioni di sovrintendente) e l'Istituzione dei concerti di Cagliari che è presieduta dal presidente del locale conservatorio di musica.

Il sovrintendente, secondo il disposto dell'articolo 11 della legge citata (già nominato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo) viene attualmente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Consiglio comunale della città ove l'ente ha sede; dura in carica quattro anni e fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione. Allo stesso compete il trattamento economico « con contratto di dirigente di azienda » (articolo 3 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374 che rimette anche al Consiglio di amministrazione della menzionata Gestione autonoma dei concerti di S. Cecilia la fissazione dell'« indennità di carica » del suo presidente-sovrintendente).

L'articolo 13 della richiamata legge n. 800 disciplina la composizione del Consiglio di amministrazione, di cui sono chiamati a far parte, oltre ad alcuni componenti di diritto (il presidente dell'ente che lo presiede, il sovrintendente, il direttore artistico, il direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di un istituto musicale pareggiato), tre rappresentanti del Comune (quattro per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti) e tre dei lavoratori dello spettacolo, due rappresentanti dei musicisti ed un rappresentante ciascuno per la Provincia, la Regione, l'ente provinciale per il turismo, la locale azienda autonoma di cura soggiorno o turismo, gli industriali dello spettacolo.

Inoltre, il terzo comma del citato articolo 13 consente l'integrazione del Consiglio di amministrazione con rappresentanti di « enti sovventori pubblici o privati in rapporto all'ammontare del contributo concesso ».

Disposizioni particolari valgono poi per la Gestione autonoma più volte richiamata, del cui Consiglio di amministrazione entrano a fare parte cinque accademici dell'Accademia di S. Cecilia in luogo del direttore del locale conservatorio di musica, dei rappresentanti dei musicisti e del direttore artistico, (quest'ultima figura, insieme a quella di sovrintendente, si cumula nel presidente).

Devesi ancora una volta notare come il Consiglio di amministrazione si riveli organo piuttosto pletorico (da 17 a 18 componenti), con conseguente difficoltà di funzionamento sia per non infrequente man-

canza del numero legale che per la faticosa elaborazione di direttive manageriali nel contesto di una collegialità ampia e di una rappresentatività accentuata di interessi spesso in contrasto tra di loro.

Si ribadisce ancora che una riduzione della composizione dell'organo potrebbe trovare ampio compenso oltre che, come si è detto in precedente relazione, in una più ravvicinata cadenza delle riunioni del Consiglio e, in definitiva, in una sua più attiva partecipazione alla vita dell'ente anche in un approccio maggiormente qualificato con la realtà gestionale.

Anche il Consiglio di amministrazione dura in carica per un quadriennio ed è nominato attualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Collegio dei revisori, infine, è composto a termini dell'articolo 15 della legge n. 800 da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti designati uno per ciascuno dal Ministro del Turismo (ora Presidente del Consiglio dei Ministri), dal Ministro del Tesoro, dal Prefetto e dal Consiglio comunale; anche il Collegio dei revisori dura in carica un quadriennio e solo per esso, e non anche per il Consiglio di amministrazione, è previsto un compenso annuo.

La carica di presidente dell'ente, unita come è a quella del sindaco del Comune, ha subito le vicende che hanno riguardato quest'ultima; per il Collegio dei revisori non v'è stata alcuna variazione dacché, come si è già esposto nella precedente relazione, alla nomina degli organi di revisione ha provveduto l'autorità di vigilanza con medesimi decreti datati 29 maggio 1993 che fissano al 28 maggio 1997 la scadenza degli incarichi conferiti.

Si fanno ora seguire due distinti prospetti in cui, rispettivamente per il sovrintendente e per il Consiglio di amministrazione di ciascun ente in carica nel 1994 vengono indicati gli estremi del decreto di nomina e la data di scadenza, dimissioni o scioglimento.

SOVRINTENDENTE

PROSPETTO N. 6

ENT I	DECRETO DI NOMINA	SCADENZA O CESSAZIONE PER ALTRE CAUSE
E.A. Teatro comunale di Bologna	12 ottobre 1991	12 ottobre 1995 (1)
E.A. Teatro comunale "Maggio Musicale Fiorentino"	5 dicembre 1994	5 dicembre 1999 (2)
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	14 febbraio 1992	4 dicembre 1994 (3) ?
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	8 aprile 1993	29 luglio 1996 (4)
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	4 gennaio 1993	4 gennaio 1997
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	14 marzo 1991	14 marzo 1995 (5)
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	12 aprile 1994	16 marzo 1995 (6)
E.A. Teatro Regio di Torino	25 gennaio 1991	25 gennaio 1995 (7)
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	1 ottobre 1990	6 aprile 1994 (8)
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	19 febbraio 1993	19 febbraio 1997
E.A. Arena di Verona	18 marzo 1993	17 dicembre 1994 (9)
Accademia nazionale S. Cecilia. Gestione autonoma dei concerti	29 dicembre 1993	29 dicembre 1996
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico "G. P. da Palestrina" di Cagliari	Comm. straordinario	

(1) D.P.C.M. 14/11/1995 nuovo Sovrintendente.

(2) Fino al 30/9/1994 in carica precedente Sovrintendente.

(3) Dimissioni del Sovrintendente nominato a Firenze; D.P.C.M. 11/3/1995 di nomina del nuovo Sovrintendente.

(4) Nomina per dimissioni precedente Sovrintendente.

(5) D.P.C.M. 14/7/1995 di nomina del nuovo Sovrintendente.

(6) D.P.C.M. 29/4/1995 conferma del Sovrintendente già subentrato precedentemente a quello dimissionario.

(7) D.P.C.M. 11/3/1995 di nomina nuovo Sovrintendente.

(8) D.P.C.M. 12/4/1995 di nomina nuovo Sovrintendente.

(9) D.P.C.M. 16/1/1995 di nomina del nuovo Sovrintendente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PROSPETTO N. 7

ENT I	DECRETO DI NOMINA	SCADENZA O SCIoglimento
E.A. Teatro comunale di Bologna	3 febbraio 1993	3 febbraio 1997
E.A. Teatro comunale "Maggio Musicale Fiorentino"	18 marzo 1991	18 marzo 1995 (1)
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	2 agosto 1993	2 agosto 1997
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	4 marzo 1994	4 marzo 1998
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	11 giugno 1993	11 giugno 1997
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	13 marzo 1994	13 aprile 1998
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	16 marzo 1991	14 gennaio 1993 (2)
E.A. Teatro Regio di Torino	26 giugno 1992	26 giugno 1996
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	18 marzo 1991	18 marzo 1995 (3)
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	4 maggio 1991	4 maggio 1995 (4)
E.A. Arena di Verona	29 gennaio 1993	29 gennaio 1997
Accademia nazionale S. Cecilia. Gestione autonoma dei concerti	24 luglio 1991	24 luglio 1995 (5)
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico "G. P. da Palestrina" di Cagliari	6 marzo 1993	6 marzo 1997

(1) D.P.C.M. 26/10/1995 di ricostituzione.

(2) Commissariamento.

(3) D.P.C.M. 2/5/1995 di ricostituzione.

(4) DM T.S. 4/5/1991.

(5) D.P.C.M. 7/9/1995 di ricostituzione.

Dal prospetto n. 6 si evince che i sovrintendenti già in precedenza nominati sono quasi tutti rimasti in carica anche per il 1994, ad eccezione di quello del « Maggio musicale fiorentino » che, come si è già riferito nella precedente relazione, è rimasto in carica fino alla prevista scadenza del 30 settembre 1994 e sostituito con provvedimento del 5 dicembre 1994 per un quadriennio con un nuovo sovrintendente.

Per il Teatro dell'Opera di Roma il sovrintendente, nominato con decreto del 12 aprile 1994 a seguito di dimissioni del precedente sovrintendente, è rimasto in carica fino al 16 marzo 1995, data di scadenza dell'originario incarico conferito al dimissionario, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 800. Con successivo provvedimento del 29 aprile 1995 si è provveduto alla conferma dello stesso sovrintendente che, a seguito di dimissioni, è stato recentemente sostituito.

La carica di sovrintendente, presso il Teatro « G. Verdi » di Trieste è stata affidata, con rinnovati provvedimenti, ad un commissario alla sovrintendenza per intervenute dimissioni di quello in carica, ed allo stesso modo è stato operato per il Teatro di Genova, con la nomina di un commissario avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1994. Anche per l'Istituzione dei concerti di Cagliari un commissario, più volte reiterato, ha assunto la carica di sovrintendente, in sostituzione del sovrintendente sospeso per la pendenza di un giudizio penale.

Nel corso del 1994 hanno operato i Consigli di amministrazione già in carica, i cui mandati, come si rileva dal corrispondente prospetto, vanno a scadenza in anni successivi.

Solo per il Teatro dell'Opera di Roma è perdurata la nomina di un commissario straordinario fino al 30 maggio 1995, data di adozione del provvedimento di ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, già sciolto dal 19 gennaio 1993.

Torna opportuno invitare ancora una volta gli enti locali ad una puntuale designazione dei propri rappresentanti in seno ai consigli di amministrazione, per consentire la più tempestiva sostituzione dei consigli scaduti, posto che è in tali enti che deve registrarsi, di massima, un ritardo nell'adozione dei deliberati di propria competenza.

4 — Il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il suo certificato.

Il bilancio preventivo, secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge 800 del 1967, è approvato dal Consiglio di amministrazione e, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, viene trasmesso all'Autorità vigilante entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di riferimento per la prescritta approvazione.

Detta approvazione deve avvenire, a termini dell'articolo 2 della successiva legge 17 febbraio 1982 n. 43, d'intesa con il Ministero del Tesoro e l'intesa è estesa anche all'approvazione delle variazioni del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Con gli artt. 3 e 5 del recente regolamento di amministrazione e contabilità (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 1994 n. 565), il termine sopraindicato del 31 maggio per la presenta-

zione del bilancio preventivo all'Autorità vigilante è stato anticipato, a partire dal 1995 al 15 maggio, prevedendosi altresì che la relazione del collegio dei revisori dei conti debba precedere la deliberazione del preventivo da parte del Consiglio di amministrazione, circostanza questa già rispettata pressoché costantemente dagli enti lirici.

La Corte, a tal riguardo, deve riconfermare ancora l'incongruità del termine sopra descritto già segnalata in passato (2) che appare eccessivamente anticipato rispetto alla conoscenza dei fatti gestionali ed alla stessa progettualità della produzione dell'anno successivo, in ordine alla quale appare indispensabile acquisire dati conoscitivi circa l'ammontare delle contribuzioni, l'andamento della Stagione in corso ed ogni altro elemento che incide sulla presumibile impostazione delle voci di entrata e di spesa.

In effetti, come risulta dal prospetto che segue, solo tre enti hanno rispettato il termine del 31 maggio nel deliberare i preventivi, mentre gli altri hanno ritardato, sia pure a volte di pochi giorni, la prescritta deliberazione.

PROSPETTO N. 8

ENTI	DELIBERA CONSIGLIO DI AMM.NE	BILANCIO PREVEN- TIVO 1994 AVVISO DIP. P.C.M.
E.A. Teatro comunale di Bologna	31.5.1993	22.9.1994
E.A. Teatro comunale "Maggio musicale fiorentino"	9.11.1993	29.11.1994
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	13.7.1993	-
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	15.6.1993	15.3.1995
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	28.5.1993	24.8.1994
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	6.7.1993	-
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	18.12.1993	-
E.A. Teatro Regio di Torino	28.6.1993	15.3.1995
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	28.6.1993	21.10.1994
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	22.7.1993	5.10.1994
E.A. Arena di Verona	29.6.1993	24.8.1994
Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma.		
Gestione autonoma dei concerti	28.5.1993	1.6.1994
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico		
"Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari	26.7.1993	-

(2) Da ultimo vedasi relazione 1993 citata, pag. 25.

Il fenomeno, già lamentato dalla Corte nella precedente relazione, circa la deliberazione del preventivo troppo ravvicinata rispetto alla data di inizio dell'esercizio di riferimento e che determina il conseguente ritardo nell'approvazione dello stesso con connesse responsabilità degli amministratori nella gestione, si è drasticamente ridimensionato, dacché solo due enti (Maggio musicale fiorentino e Teatro dell'Opera di Roma) hanno deliberato i rispettivi bilanci preventivi in prossimità dell'inizio della gestione di competenza (1994), riducendo, pertanto, i tempi disponibili per l'approvazione governativa.

Anche per i conti consuntivi il termine del 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio decorso, già previsto dall'articolo 17 della legge 800 del 1967 per la delibera del Consiglio di amministrazione è stato anticipato al 20 marzo dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 1994 n. 565.

Dal prospetto che segue è agevole rilevare come circa la metà degli enti (sette) hanno deliberato entro il 31 marzo 1994 il consuntivo, mentre gli altri, con esclusione del Teatro dell'Opera di Roma che ha assunto l'atto deliberativo con grande ritardo, hanno superato di poco il termine indicato, nel segno di un generale adeguamento alle disposizioni in materia che merita di essere segnalato.

Nel prospetto è anche indicata la data di richiesta dell'intesa con il Ministero del Tesoro da parte del Dipartimento dello spettacolo. In taluni casi l'indugio nel richiedere l'avviso del Ministero del Tesoro si ricollega alla preventiva necessità di osservazioni e puntualizzazioni sul documento contabile formulate agli enti.

L'approvazione governativa dei conti consuntivi, come si rileva dal prospetto medesimo, è intervenuta, al momento della redazione della presente relazione, solo in due casi ed è da rilevarsi come il ritardo soggiaccia, spesso ad esigenze istruttorie di contenuto contestativo, che dà luogo a notevole dibattito dialettico con gli enti interessati.

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

ENTI	DELIBERA CONSIGLIO DI AMM.NE	PROSPETTO N. 9	
		AVVISO DIP. SPETTACOLO	APPROVAZIONE
E.A. Teatro comunale di Bologna	16.3.1995	15.4.1996 (interlocutoria)	23.2.1996
E.A. Teatro comunale "Maggio musicale fiorentino"	4.4.1995	6.6.1995	
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	7.4.1995	15.5.1995	
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	17.3.1995	17.2.1996	
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	31.3.1995	7.4.1995	
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	26.5.1995	17.8.1995	
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	3.11.1995	4.3.1996	
E.A. Teatro Regio di Torino	31.3.1995	13.4.1996	
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	29.3.1995	8.1.1996	23.2.1996
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	23.3.1995	19.4.1995	
E.A. Arena di Verona	21.3.1995	6.6.1995	
Accademia Nazionale di S. Cecilia. Gestione autonoma dei concerti	11.4.1995	6.6.1995	19.4.1996
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari	7.4.1995	6.6.1995	